



CITTÀ DI PIOSSASCO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORIGINALE
C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **18**
DEL 21/04/2016

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU e TASI anno 2016 e modifiche ed integrazioni Regolamento IUC.

L'anno duemilasedici, addì *ventuno* del mese di *aprile* alle ore *18,30* nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con avvisi scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è riunito in sessione *ordinaria* ed in seduta *pubblica* di *prima convocazione* il Consiglio Comunale composto da:

AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco

e dai consiglieri comunali:

COLUCCI Francesco
GAMBA Claudio
LOVERA Fulvio
SANNA Federica
ANDREIS Luigi
VENTURA Calogero
IERINO' Donato
MARCEDULA Dino

STOPPA Angelo
LAURINO Lara
GIGANTE Marcello
LAFRATTA Rosella
POLASTRI Stefano
SANNA Pietro
ANDRUETTO Adriano
MONTALDO Silvia

Dei suddetti Consiglieri sono assenti: LAURINO Lara

Assenti giustificati : POLASTRI Stefano, SANNA Pietro

Assume la presidenza il Sig. **LOVERA Fulvio** in qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale **RIVETTO Maria**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Mola, Mantino, Del Pero.

Alle ore 22.32 entrano in aula i Consiglieri Colucci, Gigante e Lafratta; esce il Consigliere Laurino.

Presenti in Aula n. 14 Consiglieri.

Oggetto: Approvazione aliquote IMU e TASI anno 2016 e modifiche ed integrazioni Regolamento IUC.

Il Presidente del Consiglio comunale dà la parola al Sindaco che riferisce:

- che l'art.1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" – Legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dal primo gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di *natura patrimoniale*, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di *una componente riferita ai servizi*, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO l'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" – Legge di stabilità 2016).

VISTO CHE la disciplina per l'applicazione dei tributi è attribuita al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997.

RICHIAMATO quanto stabilito dall' art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al primo gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali (G.U. n.55 del 7-3-2016).

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione delle aliquote applicabili nel 2016 nell'ambito dei tributi IMU e TASI, componenti dell'imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 della citata Legge 27 dicembre 2013 n. 147, così come modificato dal D.L. n. 16 del 18 febbraio 2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014 e dall'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016 risulta basata su una disciplina che prevede:

la non applicabilità:

- per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con esclusione di quelli rientranti nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, compresi quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari anche se studenti universitari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
- per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD);

l'applicabilità:

- per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado di una riduzione del 50% della base imponibile IMU;
- per gli immobili a canone concordato di una riduzione del 75% dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune (9,10 per mille);

agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,60 per mille da destinare allo Stato, aumentata nell'anno 2015 da questo Consiglio di 1,5 punti per mille da versare al Comune, così come stabilito dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228.

PRESO ATTO che non è possibile aumentare la misura delle aliquote dei tributi per l'anno 2016 rispetto a quella prevista per l'anno 2015, così come stabilito dal comma 26 articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica.

CONSIDERATO che, con riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1,

comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) del D.L. 16/2014 , convertito con modificazioni nella Legge 2 maggio 2014 n. 68 e modificato dall'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, prevede che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676 Legge 147/2013 secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima della TASI fino all'azzeramento o introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 della Legge n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che il comma 14 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, con decorrenza dall'anno 2016, stabilendo l'esclusione della TASI per le abitazioni principali, comporta la riduzione del gettito necessario al finanziamento dei servizi indivisibili;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 28/5/2015 di approvazione per l'anno 2015 delle aliquote relative all'imposta municipale propria (IUC), per le componenti Imposta Municipale Propria IMU e Tributo sui Servizi Indivisibili TASI, modificata con deliberazione CC. N.27 del 8/7/2015.

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale, assicurando la garanzia degli equilibri di bilancio, intende mantenere per l'anno 2016 invariate le aliquote TASI e IMU, fatto salvo quanto previsto dalla normativa, come segue:

ALIQUTE	TASI	IMU	TOTALE
Abitazione principale (o assimilate) e relative pertinenze	0 ‰	0 ‰	0 ‰
Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A1/ A8/ A9 e relative pertinenze*	0 ‰	5 ‰	5 ‰
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili	0 ‰	9,1 ‰	9,1 ‰

diversi da quelli esenti			
Terreni agricoli non esenti e aree edificabili	0 ‰	9,0 ‰	9,0 ‰
Immobili appartenenti cat.D	0 ‰	9,1 ‰	9,1 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0 ‰	0 ‰	0 ‰
Immobili di proprietà di cooperative a proprietà indivisa	0 ‰	0 ‰	0 ‰
Immobili a uso sociale se locati	0 ‰	0 ‰	0 ‰
Immobili a uso sociale se non locati	0 ‰	9,1 ‰	9,1 ‰
Beni merce non locati	2,5 ‰	0 ‰	2,5 ‰
Beni merce locati	0 ‰	9,1 ‰	9,1 ‰

*sulle abitazioni A1/A8/A9 si applica la detrazione pari a €.200,00 sull'IMU

PRECISATO che

- le unità possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente sono assimilate a abitazione principale;
- gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito da parenti in linea retta entro il primo grado, in presenza dei requisiti stabiliti dalla Legge 28/12/2015 n. 208, beneficiano di una riduzione del 50% della base imponibile;
- gli immobili locati a canone concordato beneficiano di una riduzione al 75% dell'importo dovuto applicando l'aliquota ordinaria

VISTO il Regolamento sull'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di questo Consiglio n.7/2014 del 11/4/2014 e modificato con deliberazione dello stesso Consiglio n. 17 del 28/5/2015.

CONSIDERATO che a seguito dell'entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), risulta necessario apportare modifiche ai regolamenti IUC distinto nelle componenti IMU TARI e TASI, così come descritto nel nuovo Regolamento Allegato A), alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale, e nel documento di raffronto che propone l'attuale regolamento e il regolamento modificato, Allegato B) alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale.

propone che il Consiglio Comunale

D E L I B E R A

1. di confermare le seguenti aliquote e di prendere atto delle riduzioni stabilite dalla legge, con efficacia dal primo gennaio 2016 come segue:

ALIQUOTE	TASI	IMU	TOTALE
Abitazione principale (o assimilate) e relative pertinenze	0 ‰	0 ‰	0 ‰
Abitazione principale appartenente alle	0 ‰	5 ‰	5 ‰

categorie catastali A1/ A8/ A9 e relative pertinenze*			
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi da quelli esenti	0 ‰	9,1 ‰	9,1 ‰
Terreni agricoli non esenti e aree edificabili	0 ‰	9,0 ‰	9,0 ‰
Immobili appartenenti cat.D	0 ‰	9,1 ‰	9,1 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0 ‰	0 ‰	0 ‰
Immobili di proprietà di cooperative a proprietà indivisa	0 ‰	0 ‰	0 ‰
Immobili a uso sociale se locati	0 ‰	0 ‰	0 ‰
Immobili a uso sociale se non locati	0 ‰	9,1 ‰	9,1 ‰
Beni merce non locati	2,5 ‰	0 ‰	2,5 ‰
Beni merce locati	0 ‰	9,1 ‰	9,1 ‰

2. di precisare che:

- a. sulle abitazioni A1/A8/A9 si applica la detrazione pari a € 200,00 sull'IMU
- b. le unità possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente sono assimilate a abitazione principale;
- c. gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito da parenti in linea retta entro il primo grado, in presenza dei requisiti stabiliti dalla Legge 28/12/2015 n. 208, beneficiano di una riduzione del 50% della base imponibile;
- d. gli immobili locati a canone concordato beneficiano di una riduzione al 75% dell'importo dovuto applicando l'aliquota ordinaria

3. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

4. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal primo gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

5. modificare il regolamento IUC approvato con atto di Consiglio Comunale n. 7/2014 e s.m.i. adottate con Deliberazione C.C. n.17/2015, così come descritto nell'allegato A) che è parte integrante del presente atto deliberativo;

6. di inviare la presente deliberazione al ministero dell'Economia e delle finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

udita la parte motiva e la proposta di deliberazione del Sindaco;

sentiti i pareri ed interventi nonché le dichiarazioni di voto dei Consiglieri come verbalizzati nell'allegato alla presente per estrazione integrale da file audio;

visto l'art. 42, comma 4 nonché il successivo art. 175, comma 4 - del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, inseriti nella presente deliberazione;

visto il parere espresso dal collegio dei revisori dei conti in data 14/04/2016 ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.

visto il parere espresso dalla competente commissione consiliare che ha esaminato la documentazione;

Con voti favorevoli n. 10 e contrari 1 (Gamba), resi mediante alzata di mano, su n. 14 Consiglieri presenti di cui n. 11 votanti e n. 3 astenuti (Colucci, Gigante e Lafratta);

DELIBERA

di approvare la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione dell'Assessore allo Sviluppo Socio-Economico e Attività Produttive in ogni sua parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.



CITTÀ DI PIOSSASCO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 21/04/2016

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU e TASI anno 2016 e modifiche ed integrazioni
Regolamento IUC.

Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1):

_____ parere favorevole _____

Il responsabile del servizio
F.to Rossana MARTINATTO

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1):

_____ parere favorevole _____

Il responsabile di ragioneria
F.to Rossana MARTINATTO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4)

Il responsabile del servizio
finanziario

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to LOVERA Fulvio

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to RIVETTO Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 10 maggio 2016

Piovasco, li 6 maggio 2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to RIVETTO Maria

Copia conforme all'originale, per uso
amministrativo

IL RESPONSABILE SERVIZIO
IL SEGRETARIO GENERALE

Piovasco, li _____

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000)

Piovasco, li _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
RIVETTO Maria
